

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016**  
**73/2016/R/EEL**

**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 111/06, 166/2013/R/COM, 258/2015/R/COM E 487/2015/R/EEL FUNZIONALI ALLA SOTTOSCRIZIONE E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO, NONCHÉ ALL'INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SWITCHING DEI CLIENTI AVENTI DIRITTO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

### **VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il vigente “Testo delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)” o TIS dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il vigente “Testo integrato delle disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica” (di seguito: TIME);
- il vigente “Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica”;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com (di seguito: deliberazione 166/2013/R/com) e s.m.i;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel e s.m.i. e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e in particolare il relativo Allegato o TIMOE come s.m.i (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel, e in particolare i relativi Allegati o Codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica come s.m.i (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e in particolare i relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 481/2012/R/com);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 547/2013/R/com);
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 e sue successive modificazioni e integrazioni, adottato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale (di seguito: il Codice di rete);
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato della disciplina del mercato elettrico);
- la sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, del 21 ottobre 2008, n.608 (di seguito: sentenza 608/2008);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell’Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- le disposizioni riportate nella legge 27/12 in tema di dati contenuti nel SII prevedono che il SII raccolga anche i dati relativi alle misure dei consumi di energia elettrica e che l’Autorità adegui i propri provvedimenti in materia, in modo

da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 487/2015/R/eel ha attuato la riforma del processo di *switching* nel settore elettrico, definendo la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato nell'ambito del SII;
- in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione 487/2015/R/eel ha rivisto le tempistiche necessarie all'esecuzione dello *switching* prevedendo, in particolare, che una richiesta avente decorrenza il primo giorno del mese (di seguito: data di decorrenza dello *switching*) possa essere presentata dall'utente del dispacciamento entro il termine ultimo fissato nel giorno 10 del mese precedente (di seguito: termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching*), riducendo a tre settimane la procedura necessaria a cambiare fornitore; secondo la nuova regolazione, decorsi i tempi funzionali a consentire l'esercizio della facoltà di revoca ai sensi del comma 6.3 del TIMOE e di ripensamento al cliente finale, il SII disporrà entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching* dell'immediata evidenza di quali punti di prelievo risulteranno nella responsabilità di ciascun utente del dispacciamento;
- l'Allegato B alla medesima deliberazione definisce le disposizioni funzionali alla gestione al processo di risoluzione contrattuale e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza in caso di assenza di una richiesta di *switching*, prevedendo, in particolare, che il SII sia tenuto all'aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) alla data indicata di risoluzione contrattuale;
- l'Allegato D alla medesima deliberazione disciplina le modalità mediante cui vengono registrate nel SII le prestazioni di energizzazione e disalimentazione; in particolare è previsto che le impresa distributrici comunichino al SII gli esiti delle suddette prestazioni che modificano lo stato del punto di prelievo entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione delle stesse;
- ai sensi dell'articolo 9.5 della deliberazione 487/2015/R/eel l'entrata in esercizio con carattere definitivo del processo di *switching* nel SII è fissata all'1 giugno 2016; a decorrere dal suddetto termine l'aggiornamento dei punti di prelievo associati ai contratti di dispacciamento e trasporto verrà pertanto effettuato direttamente dal SII;
- la medesima deliberazione rimanda, infine, a successivi provvedimenti la definizione delle modifiche regolatorie in tema di registrazione dei contratti di dispacciamento e trasporto funzionali all'operatività di un nuovo utente del dispacciamento, nonché in materia di risoluzione dei medesimi contratti e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza, derivanti dalla centralizzazione del processo di *switching*;

- con la deliberazione 628/2015/R/eel, che rientra tra le azioni propedeutiche per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, è stato previsto l'ampliamento del contenuto informativo del RCU nonché la revisione delle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 4 della deliberazione 111/06 stabilisce che il contratto di dispacciamento in prelievo e il contratto di trasporto siano tra loro collegati e la loro stipula, nonché la loro contestuale sussistenza e corretta esecuzione, costituiscano condizioni necessarie perché possa essere prelevata energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
- ai sensi della medesima deliberazione 111/06 l'impresa distributrice, in quanto soggetto responsabile dell'esecuzione dello *switching*, è tenuta a verificare, prima di concludere un contratto di trasporto, l'adempimento da parte della potenziale controparte, dell'obbligo di preventiva conclusione del contratto di dispacciamento con Terna;
- sempre nell'ambito delle disposizioni della deliberazione 111/06, è previsto inoltre che, sulla base delle richieste di *switching* formulate dal nuovo utente, le imprese distributrici di riferimento elaborino e comunichino a Terna le informazioni funzionali:
  - a) alla determinazione dell'ammontare delle garanzie che il nuovo utente è tenuto a prestare ai fini dell'effettiva stipula del contratto di dispacciamento;
  - b) alla identificazione dell'elenco dei soggetti che hanno sottoscritto un contratto di trasporto al fine di consentirne l'operatività sul mercato;
- in particolare, con riferimento alla precedente lettera a):
  - a) la richiesta di stipula del contratto di dispacciamento in prelievo si conclude in esito alla prestazione da parte del nuovo utente delle garanzie a copertura della propria esposizione verso Terna; l'articolo 49 della deliberazione 111/06 prevede che Terna, sulla base di quanto disciplinato nel Codice di rete, determini le garanzie che ciascun utente del dispacciamento è tenuto a prestare;
  - b) con riferimento ad un nuovo utente, l'ammontare di tali garanzie è quantificato in relazione alla potenza media annua (PMA), calcolata in base ai valori di prelievo dell'ultimo anno disponibile; ai sensi del medesimo Codice tale valore è comunicato dalle imprese distributrici di riferimento sulla base dei punti di prelievo acquisiti nella prima procedura di *switching*;
- in relazione alla precedente lettera b):
  - a) ai sensi articolo 4.6 della deliberazione 111/06, le imprese distributrici, entro il sestultimo giorno lavorativo di ciascun mese inviano a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza nonché di quello delle imprese distributrici sottese che hanno concluso il contratto per il servizio di trasporto; con tale comunicazione l'impresa distributrice conferma a Terna la sussistenza del contratto di trasporto per ciascun nuovo contratto di dispacciamento concluso, rendendo

- operativa l'unità di consumo in cui i punti oggetto del medesimo contratto sono aggregati; tale processo è gestito da Terna con l'aggiornamento del Registro delle Unità di Consumo (di seguito: RUC);
- b) ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, ai sensi del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, i dati e le informazioni presenti nel RUC-trasmessi da Terna al Gestore del mercato elettrico- per produrre effetti dalla data di decorrenza dello *switching* devono essere aggiornati entro il penultimo giorno lavorativo del mese precedente;
  - c) l'aggiornamento del RUC avviene peraltro antecedentemente all'invio della comunicazione a ciascun utente del dispacciamento da parte del SII -fissato ai sensi dell'articolo 38bis del TIS al sestultimo giorno di ciascun mese- della propria anagrafica valida dal mese successivo; attualmente per garantire la coerenza di tali flussi Terna ha implementato una procedura transitoria che consente di rettificare eventuali anomalie entro il medesimo termine di cui al precedente alinea.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al fine di consentire l'operatività del nuovo utente nell'ambito del SII gli articoli 6 e 7 della deliberazione 166/2013/R/com stabiliscono le tempistiche e il contenuto delle notifiche che Terna e le imprese distributrici effettuano al Sistema per comunicare la sottoscrizione dei rispettivi contratti, indicando anche alcune informazioni funzionali alla finalizzazione della procedura di accreditamento al Sistema;
- in particolare è stabilito transitoriamente che:
  - a) ciascuna impresa distributtrice comunichi al SII la sottoscrizione di un nuovo contratto di trasporto entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di efficacia del contratto;
  - b) Terna, analogamente, comunichi la sottoscrizione di un nuovo contratto di dispacciamento entro il giorno 15 del mese antecedente la data di efficacia del contratto;
- la medesima deliberazione 166/2013/R/com prevede, inoltre, al fine di garantire la corretta identificazione degli operatori titolati ad operare nel SII, che ciascuna impresa distributtrice comunichi mensilmente al SII anche l'elenco dei soggetti che hanno sciolto il contratto di trasporto e che non saranno più operativi a partire dal mese successivo;
- i suddetti obblighi informativi sono stati definiti per essere applicati nella prima fase di esercizio del SII e quindi per essere funzionali a consentire la corretta gestione delle attività connesse alla messa a disposizione delle informazioni relative al *settlement* e delle anagrafiche dei punti di prelievo ai fini dell'aggiornamento mensile del RCU.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la centralizzazione del processo di *switching* comporta la necessità di riformulare le attività precedentemente illustrate, definendo una gestione puntuale dei flussi informativi tra il SII, Terna e le imprese distributrici affinché possa essere assicurata una corretta gestione dell'operatività di ciascun nuovo utente, anche attraverso la verifica, entro il termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching*, della sussistenza per ciascun utente dei suddetti contratti di dispacciamento e di trasporto;
- nel documento per la consultazione 547/2013/R/com l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito, prevedendo che fosse il SII a mettere a disposizione di Terna le informazioni rilevanti ai fini del calcolo delle garanzie, nonché quelle funzionali all'aggiornamento del RUC;
- in esito alla consultazione è emerso principalmente che:
  - a) nell'ipotesi di sollevare il distributore dagli obblighi informativi verso Terna, risulta comunque necessario prevedere che Terna riceva la notifica della sottoscrizione del contratto di trasporto;
  - b) il contenuto informativo e le tempistiche delle comunicazioni, che effettuerebbe il SII verso Terna, devono essere definiti anche al fine di tener conto di un periodo congruo per effettuare gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto di dispacciamento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- gli articoli 19 e 20 del TIMOE regolano la gestione dei servizi di dispacciamento e trasporto nei casi di inadempimento da parte dell'utente e di eventuale risoluzione del contratto, prevedendo precisi obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici, funzionali all'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza, nonché alla tempestiva comunicazione dell'avvenuta risoluzione contrattuale ai clienti finali interessati;
- in particolare, il comma 19.6 del TIMOE definisce le informazioni che le imprese distributrici sono tenute a trasmettere ai clienti finali controparti dell'utente inadempiente, affinché i medesimi clienti siano messi nella condizione di sottoscrivere un nuovo contratto e, conseguentemente, evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 21 regola, infine, le modalità attraverso cui l'impresa distributtrice provvede all'attivazione dei servizi di ultima istanza nel caso di effettiva risoluzione dei contratti associati all'utente inadempiente;
- la riforma dello *switching* di cui alla deliberazione 487/2015/R/eel determina, anche con riferimento a questi aspetti, la necessità di rivedere modalità e tempistiche dei flussi informativi vigenti.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica è stato previsto che in caso di mancata prestazione, rinnovo o adeguamento delle garanzie, a valle della diffida e fino alla reintegrazione/al versamento delle medesime, all'utente inadempiente non sia consentito presentare richieste di *switching* di punti di prelievo;
- il medesimo principio può essere esteso al caso di mancato reintegro della garanzia richiesto da Terna, secondo quanto già delineato nell'ambito del procedimento di modifica del Regolamento del sistema di garanzie di cui dell'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, in fase di conclusione.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- rivedere, in esito a quanto disciplinato nell'ambito della deliberazione 487/2015/R/eel che affida al SII la responsabilità della gestione del processo di *switching*, le modalità e tempistiche di comunicazione della sottoscrizione o risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto al Sistema e stabilire che sia il SII il soggetto tenuto verificare la contestuale sussistenza di tali contratti ai fini di quanto previsto all'articolo 4 della deliberazione 111/06;
- a tal fine prevedere che un nuovo soggetto che intende operare in qualità di utente del dispacciamento debba provvedere alla stipula del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto prima della presentazione delle richieste di *switching* e pertanto provvedere antecedentemente a tale termine ad effettuare tutte le attività propedeutiche ivi incluse quelle connesse alla prestazione delle garanzie;
- conseguentemente stabilire che Terna e le imprese distributrici siano tenute a notificare tempestivamente al SII la sottoscrizione di tali contratti;
- prevedere, al fine della quantificazione da parte di Terna delle garanzie per l'accesso al servizio di dispacciamento, che ciascun nuovo utente sia tenuto, nell'istanza di accreditamento al SII ai sensi della deliberazione 166/2013/R/com, a dichiarare la propria migliore stima del dato di PMA relativo ai punti di prelievo che saranno dal medesimo serviti nel primo mese di validità del contratto di dispacciamento e che il SII sia tenuto a trasmettere tale informazione a Terna secondo le modalità dalla stessa stabilite;
- stabilire che, ai fini del contenimento del rischio connesso al potenziale mancato adempimento da parte dell'utente del dispacciamento alle obbligazioni derivanti dal contratto per il servizio di dispacciamento:
  - a) il SII sia tenuto a subordinare l'accettazione di richieste di *switching* da parte di un nuovo utente, con riferimento al primo mese di operatività, alla verifica che il valore di PMA dei punti di prelievo oggetto di tali richieste risulti inferiore al valore di PMA dichiarata dal medesimo utente in fase di accreditamento al Sistema;
  - b) in caso di mancata integrazione delle garanzie che l'utente del dispacciamento è tenuto a versare a Terna ai sensi del Regolamento del sistema di garanzie di

cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, sia preclusa al medesimo utente la possibilità di presentare nuove richieste di *switching* fino alla reintegrazione della garanzia prestata, che tempestivamente dovrà essere comunicata da Terna al SII.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- attribuire al SII, conseguentemente alla stipula o allo scioglimento del contratto di trasporto, la responsabilità di rendere disponibili a Terna le informazioni funzionali ad aggiornare nel RUC l'elenco degli utenti attivi in un determinato mese;
- prevedere anche che il SII sia tenuto a verificare la coerenza fra i contratti di dispacciamento e trasporto attivi e le anagrafiche dei punti di prelievo rese disponibili mensilmente a ciascun utente del dispacciamento ai sensi del TIS ponendo in essere le azioni necessarie a correggere eventuali incongruenze presenti;
- stabilire quindi che l'aggiornamento del RUC debba essere effettuato contestualmente alla messa a disposizione delle anagrafiche dei punti di prelievo agli utenti del dispacciamento e pertanto entro il sestultimo giorno di ciascun mese anziché il sestultimo giorno lavorativo secondo quanto attualmente previsto.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- prevedere la riformulazione, in ottica centralizzata, degli obblighi informativi disciplinati nell'ambito del TIMOE in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto per inadempimento dell'utente, stabilendo che le comunicazioni ivi previste siano effettuate dal SII, ciò anche nell'ottica di migliorare la tempestività delle comunicazioni stesse verso i soggetti interessati, nonché verso i clienti finali controparti degli utenti inadempienti;
- in caso di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'utente, nelle more dell'implementazione del processo di *switching* infra-mese che potrà consentire una rapida uscita dal servizio di ultima istanza, prevedere che, per i clienti finali che in assenza di un nuovo contratto sul mercato libero verrebbero serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, la data di attivazione del servizio sia fissata in modo tale da lasciare un periodo di tempo congruo a consentire l'effettiva possibilità a tali clienti di trovarsi un nuovo venditore ed evitare l'attivazione del servizio e pertanto sia vincolata al ricevimento da parte del SII della comunicazione di risoluzione contrattuale da Terna o dall'impresa distributrice;
- per i medesimi fini di cui al precedente alinea, prevedere, per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, di posticipare il termine ultimo per l'invio al SII di richieste di *switching*, in deroga a quanto previsto al comma 7.2 dell'Allegato A alla 487/2015/R/eel, al 6 giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese e che, superato il termine ordinario del 10 del mese, l'utente richiedente non possa avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE.

**RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:**

- rivedere le disposizioni di cui ai commi 4.6 e 4.8 della deliberazione 111/06 trasferendo al SII gli obblighi informativi e di verifica ivi previsti, attualmente in capo alle imprese distributrici;
- modificare le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione 166/2013/R/com in relazione, rispettivamente, all'accreditamento al Sistema dei nuovi utenti in qualità di utente del dispacciamento, nonché alle modalità e tempistiche di comunicazione-da parte di Terna e le imprese distributrici-dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e prevedere altresì l'introduzione dell'obbligo di comunicazione al SII dello scioglimento dei medesimi contratti per volontà dell'utente;
- modificare il TIMOE ed in particolare:
  - a) gli articoli 19 e 20 in materia di obblighi informativi in caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, prevedendo che Terna e le imprese distributrici siano tenute a comunicare al SII la risoluzione dei rispettivi contratti entro 1 giorno lavorativo e che il SII sia tenuto a rendere disponibili alle imprese distributrici l'insieme delle informazioni funzionali ad identificare tempestivamente i clienti per i quali sarà necessario attivare i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching*;
  - b) l'articolo 21, stabilendo che le tempistiche di attivazione del servizio di salvaguardia in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento o trasporto per inadempimento siano fissate in relazione al ricevimento da parte del SII della comunicazione di risoluzione contrattuale;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel prevedendo che ai fini dell'ammissibilità della verifica di una richiesta di *switching* siano rispettate, in aggiunta a quelle già previste al comma 8.1 del medesimo allegato, le seguenti condizioni:
  - a) in relazione alle richieste di *switching* formulate da un nuovo utente del dispacciamento con decorrenza dal primo mese di validità del contratto di dispacciamento, la somma della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto delle medesime richieste risulti non superiore al valore della PMA dichiarato in fase di accreditamento al SII;
  - b) in relazione alle richieste di *switching* formulate successivamente al primo mese di validità del contratto di dispacciamento, l'utente risulti adempiente ad eventuali richieste da parte di Terna di integrazione delle garanzie secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie di cui dell'art. 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 111/06*

- 1.1 L'Allegato A della deliberazione 111/06 è modificato nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 1, dopo "servizio di interrompibilità del carico" è inserita la seguente definizione: "SII è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;"
  - b) all'articolo 4, il comma 4.6 è sostituito dal seguente comma:

"4.6 Entro il sestultimo giorno del mese precedente a quello di efficacia, il SII invia a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza di ciascuna impresa distributrice che hanno concluso un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo seguono le tempistiche previste dalla deliberazione 487/2015/R/eel.";
  - c) all'articolo 4, il comma 4.8 è sostituito dal seguente comma:

"4.8 L'accoglimento da parte del SII di richieste di *switching* per uno o più punti di prelievo è condizionato alla conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento e alla conclusione del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano l'attivazione della fornitura alle unità di consumo qualora il richiedente non risulti aver concluso il contratto per il servizio di dispacciamento." ;
  - d) all'articolo 4, comma 4.9, le parole "e 4.8" e "o di distribuzione" sono soppresse.

### **Articolo 2**

#### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 166/2013/R/com*

- 2.1 La deliberazione 166/2013/R/com è modificata nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 5, dopo il comma 5.1 sono inseriti i seguenti commi 5.2 e 5.3:

"5.2 Nell'istanza di accreditamento al SII il richiedente, secondo le modalità definite dal Gestore del SII, è tenuto ad indicare una stima del valore della potenza media annuale (PMA), espressa in MW, dei punti di prelievo che ritiene saranno inclusi nel proprio contratto di

dispacciamento a decorrere dal primo mese di validità del medesimo contratto.

5.3 Ai fini della determinazione del valore della garanzia da prestare all'atto di stipula del contratto di dispacciamento in prelievo il SII è tenuto a comunicare a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, il valore di PMA dichiarato dall'utente ai sensi del precedente comma 5.2.”;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 6**

*Disposizioni conseguenti alla sottoscrizione e scioglimento dei contratti di dispacciamento e trasporto*

6.1 Terna provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a comunicare al SII l'avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di dispacciamento indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale e Partita Iva del soggetto titolare del contratto;
- b) il codice identificativo assegnato all'utente all'atto della conclusione del dispacciamento intestatario del contratto;
- c) la data di decorrenza del contratto;
- d) se la richiesta di attivazione è effettuata in qualità di mandatario di clienti finali.

6.2 Qualora un utente del dispacciamento intenda recedere dal contratto, Terna è tenuta a darne comunicazione al SII entro 1 giorno lavorativo, indicando almeno:

- a) le medesime informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6.1;
- b) la data a partire dalla quale il recesso ha effetto.

6.3 Ciascuna impresa distributrice provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a comunicare al SII l'avvenuta sottoscrizione del contratto di trasporto con un nuovo utente indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale e Partita Iva del soggetto titolare del contratto;
- b) la data di decorrenza del contratto.

6.4 Il SII comunica all'impresa distributrice per il medesimo utente indicato al precedente comma 6.3, lettera a:

- a) le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6.1;
  - b) la data di decorrenza del contratto di dispacciamento.
- 6.5 Il SII provvede a dare immediata comunicazione a ciascuna impresa distributrice nell'ambito della quale sono connessi punti di prelievo associati al contratto di dispacciamento di cui al comma 6.2 dello scioglimento del medesimo contratto indicando le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
- 6.7 Qualora un utente del trasporto intenda recedere dal contratto, l'impresa distributrice è tenuta a darne comunicazione al SII, entro 1 giorno lavorativo, indicando almeno :
- a) le medesime informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6.1;
  - b) la data a partire dalla quale il recesso ha effetto.”

### **Articolo 3**

#### *Modifiche al TIMOE*

- 3.1 Il TIMOE è modificato nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 18, comma 18.2 le parole “e alle imprese distributrici” sono sostituite con le parole “, alle imprese distributrici e al SII,”;
  - b) la rubrica dell'articolo 19 è sostituita dalla seguente “*Obblighi di Terna, dell'impresa distributrice e del SII per inadempimenti relativi al servizio di dispacciamento*”;
  - c) all'articolo 19, comma 19.1 le parole “a ciascuna impresa distributrice di riferimento” sono sostituite con le parole “al SII”;
  - d) all'articolo 19, comma 19.2 le parole “Ciascuna impresa distributrice di riferimento di cui al comma 19.1” sono sostituite con le parole “il SII”, le parole “2 giorni lavorativi” sono sostituite con “1 giorno lavorativo” e la parola “sottese” è soppressa;
  - e) all'articolo 19, comma 19.3 le parole “a ciascuna impresa distributrice di riferimento” sono sostituite con “al SII”;
  - f) all'articolo 19, dopo il comma 19.3 è inserito il seguente comma:  
 “19.3bis Il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a dare immediata comunicazione alle imprese distributrici interessate del mancato adempimento comunicato da Terna ai sensi del comma 19.3, indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) la partita IVA e il codice fiscale nonché il POD dei clienti finali controparti dell'utente inadempiente;
  - b) il codice identificativo del contratto di dispacciamento dell'utente;
  - c) la data a decorrere dalla quale, ai sensi dell'articolo 21, saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente;
  - d) l'indirizzo di fornitura cui risulta asservito il POD.”
- g) all'articolo 19, il comma 19.4 è soppresso;
  - h) all'articolo 19, comma 19.5 la parola “sottesa” è soppressa e le parole “dell'impresa distributrice di riferimento” sono sostituite con le parole “del SII di cui al comma 19.3bis” ;
  - i) all'articolo 19, al comma 19.6 le parole “dei commi 19.4 e” sono sostituite dalle parole “del comma”; alla lettera b) dopo le parole “ultima istanza” sono aggiunte le parole “indicata dal SII nella comunicazione di cui al comma 19.3bis”; alla lettera d) le parole “all'impresa distributrice” sono sostituite con le parole “al SII”;
  - j) all'articolo 19, il comma 19.7 è soppresso;
  - k) la rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente “*Obblighi dell'impresa distributrice e del SII per inadempimenti relativi al servizio di trasporto*”;
  - l) all'articolo 20, il comma 20.1 è sostituito dal seguente comma:
 

“20.1 In caso di inadempimento dell'utente del trasporto, allo scadere dei termini previsti nell'Allegato B del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, l'impresa distributrice è tenuta a dare immediata comunicazione al SII che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo utente si intende risolto.”
  - m) all'articolo 20, dopo il comma 20.1 sono inseriti i seguenti commi:
 

“20.2 Il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 20.1, a comunicare all'impresa distributrice l'elenco dei punti di prelievo associati all'utente inadempiente, indicando le medesime informazioni di cui al comma 19.3bis.

20.3 L'impresa distributrice è tenuta a inviare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 20.2, ai clienti finali

titolari di punti di prelievo associati all'utente inadempiente, la comunicazione di cui al comma 19.6.

20.4 Il SII provvede a dare immediata comunicazione a Terna della risoluzione del contratto di trasporto”;

n) all'articolo 21, comma 21.1 le parole “l'impresa distributrice provvede, secondo le tempistiche previste per lo *switching* di uno o più punti di prelievo,” sono sostituite con le parole “il SII provvede”;

o) dopo il comma 21.1 sono inseriti i seguenti commi:

“21.1bis Il servizio di maggior tutela è attivato con decorrenza

a) dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 19.3 o al comma 20.1, qualora la medesima prevenga al SII entro il giorno 10 del mese;

b) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 19.3 o al comma 20.1, qualora la medesima prevenga al SII successivamente al giorno 10 del mese.

21.1ter Il servizio di salvaguardia è attivato con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento delle comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 19.3 o al comma 20.1”.

#### **Articolo 4**

##### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel*

4.1 L'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 1, comma 1.1 dopo la definizione “nuova controparte commerciale” è aggiunta la seguente definizione “PMA è il valore di potenza media annuale, espresso in MW”;

b) all'articolo 8, comma 8.1 dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:

“e) la somma algebrica della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto di richieste di *switching* formulate da un nuovo utente risulti non eccedente al valore della PMA dichiarato ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 166/2013/R/com;

f) il richiedente risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna, secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.”

## **Articolo 5**

### *Disposizioni transitorie in materia di switching dei clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia*

- 5.1 In caso di risoluzione del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto per inadempimento dell'utente, in deroga a quanto previsto al comma 7.2 dell'Allegato A alla 487/2015/R/eel, il termine ultimo per l'invio al SII di una richiesta di *switching* per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia è fissato al sesto giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese.
- 5.2 Nei casi di cui alla precedente comma 5.1, decorso il termine di cui al comma 7.2 dell'Allegato A alla 487/2015/R/eel, l'utente del dispacciamento richiedente non può avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 6.1 Terna aggiorna e integra il Codice di Rete secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 6.2 Il Gestore del SII pubblica le specifiche tecniche relative:
- a) all'accreditamento dei nuovi utenti, nonché alle modalità e tempistiche di comunicazione di sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 166/2013/R/com, come integrata dal presente provvedimento, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  - b) alla risoluzione contrattuale e all'attivazione dei servizi di ultima istanza, in attuazione delle disposizioni di cui al TIMOE, come modificato dal presente provvedimento, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  - c) alle richieste di *switching*, in attuazione delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, come modificato dal presente provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 5, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 6.3 Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetti dall'1 giugno 2016.
- 6.4 Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Acquirente Unico e a Terna.
- 6.5 Il presente provvedimento, le deliberazioni 111/06, 166/2013/R/com, il TIMOE e l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, come risultanti dalle modifiche

apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*